

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria

Considerato:

che, ai sensi dell'art. 36 del D.L. 8.4.2020, n. 23, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dettato in materia di "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", è stato disposto: "il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, comma primo e secondo, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 è prorogato all'11.5.2020";

che, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera a), del D.L. citato, sono escluse dal rinvio di ufficio, le "1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; *nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.* In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile";

che, a seguito dell'esame del ruolo di udienza contenzioso relativo alle cause di prima comparizione personale dei coniugi nei giudizi di separazione e divorzio, fissate nelle date del 21, 22, 23, 29 e 30 aprile 2020, nonché del 5, 6 e 7 maggio 2020, dinanzi allo scrivente Presidente della Prima Sezione Civile del tribunale intestato, non risultano fissati procedimenti rientranti tra le ipotesi espressamente richiamate dall'art. 83, comma 3, lettera a), del decreto legge in premessa citato, per le considerazioni di seguito esposte;

che, il concetto di "cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità" richiamato dall'art. 2, più volte citato, è concetto tecnicamente diverso da quello di mantenimento, dovendo ricorrere - nelle cause in materia di alimenti, ex art. 433 cc. - la sussistenza della condizione dello stato di bisogno,

l'incapacità di provvedere al proprio sostentamento economico da parte dell'avente diritto, la capacità dell'obbligato, il vincolo relazionale previsto ex lege;

che, in ogni caso, resta ferma la facoltà per le parti di rappresentare, con separata istanza da depositare in via telematica, la sussistenza di motivate ragioni in base alle quali la ritardata trattazione del procedimento civile può produrre grave pregiudizio alle parti, conformemente peraltro al Protocollo di intesa per la regolamentazione delle udienze, sottoscritto dal Tribunale di Foggia ed il COA di Foggia, in data 15.4.2020;

che, nel caso in cui le ragioni dedotte dovessero apparire fondate, lo scrivente Presidente provvederà con separato decreto non impugnabile, a fissare una nuova data di comparizione delle parti, compatibilmente con il carico di lavoro del ruolo di udienza;

che, appare comunque oltremodo opportuno, invitare le parti ed i difensori ad uniformarsi alle prescrizioni di comportamento responsabile contenute nel d.p.c.m. 9.3.2020, n. 6 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62, del 9.3.2020, in un'ottica di auspicabile contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-19, attualmente ancora in corso;

tutto ciò premesso;

DISPONE

Il rinvio di ufficio della udienza del:

21 aprile 2020 alla udienza del 8.7.2020

22 aprile 2020 alla udienza del 9.7.2020

23 aprile 2020 alla udienza del 14.7.2020

29 aprile 2020 alla udienza del 9.9.2020

30 aprile 2020 alla udienza del 10.9.2020

5 maggio 2020 alla udienza del 15.9.2020

6 maggio 2020 alla udienza del 16.9.2020

7 maggio 2020 alla udienza del 17.9.2020

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al PM, alle parti ed ai difensori.

Foggia, 19.4.2020

Il Presidente della Prima Sezione Civile

Dott. Antonio Buccaro

